

ATTI PARLAMENTARI

V LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI **Doc. XIV**  
**n. 4**  
**(1967)**

**DECISIONE DELLA CORTE DEI CONTI**  
**SUL**  
**RENDICONTO GENERALE DELLO STATO**

**(Esercizio finanziario 1967)**

**PER LA PARTE ATTINENTE ALLA GESTIONE DEI CAPITOLI NN. 2779, 5041, 5146 DEL MINISTERO DEL TESORO; NN. 5306, 5486 (PARTE), 5722 DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI; NN. 1542, 5131 DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO; NN. 1163, 1164 DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE; N. 532 (PARTE) - ENTRATA; N. 515 (PARTE), 149 (PARTE); 243 (PARTE) - SPESA - DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE**

**PRESENTATA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

**il 28 luglio 1969**

*N. B.* — La decisione e la relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 1967 per le parti non riguardate dalla presente decisione sono contenute nel *Documento XIV - N. 1.*

PAGINA BIANCA

## REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

## LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE COMPOSTA DAI SEGUENTI  
MAGISTRATI

<i>Presidente:</i>	dott. Ferdinando CARBONE
<i>Presidenti di Sezione:</i>	dott. Eduardo GRECO prof. dott. Giuseppe CATALDI dott. Eugenio CAMPBELL
<i>Consiglieri:</i>	dott. Ettore COSTA prof. dott. Antonio BENNATI prof. dott. Antonino DE STEFANO dott. Cesare PASCARELLA dott. Aurelio BONOMI — relatore dott. Francesco VENTURA SIGNORETTI
<i>Primo referendario:</i>	prof. dott. Salvatore BUSCEMA

ha pronunciato la seguente

## DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato e conti allegati relativi all'esercizio finanziario 1967, per la parte attinente alla gestione dei capitoli nn. 2779, 5041 e 5146 del Ministero del tesoro; nn. 5306, 5486 (parte) e 5722 del Ministero dei lavori pubblici; nn. 1542 e 5131 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; nn. 1163 e 1164 del Ministero della marina mercantile; n. 532 (parte) — entrata; nn. 515 (parte), 149 (parte) e 243 (parte) — spesa — dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 26 luglio 1969 il relatore Consigliere dottor Aurelio Bonomi ed il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore generale dott. Vittorio Olivieri Sangiacomo.

## FATTO

Nel corso del giudizio sul rendiconto generale dello Stato e conti allegati, per l'esercizio finanziario 1967, la Corte dei conti a Sezioni riunite, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, ne disponeva, con ordinanza 24 luglio 1968, la sospensione, per la parte attinente ai risultati della gestione dei capitoli n. 5131 del Ministero dell'industria, del commercio e dello

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

artigianato; n. 5486 (parte) del Ministero dei lavori pubblici; n. 532 (parte) — entrata; nn. 515 (parte), 149 (parte) e 243 (parte) — spesa — dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e sollevava questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'articolo 98 della legge 29 aprile 1967, n. 230, e dell'articolo 4, comma primo, della legge 4 febbraio 1967, n. 25, con riferimento, rispettivamente, al terzo e al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione.

L'ordinanza, notificata tanto al Presidente del Consiglio dei Ministri quanto al Ministro del tesoro e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, risulta trasmessa il 7 agosto 1968 alla Corte costituzionale e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica n. 318 del 14 dicembre 1968.

Le Sezioni riunite, con decisione 24 luglio 1968, dichiaravano, salvo che per alcune poste che non interessano l'attuale giudizio, la regolarità del rendiconto generale dello Stato e conti allegati per l'esercizio finanziario 1967 eccezion fatta della parte relativa alla gestione dei capitoli nn. 2779, 5041 e 5146 del Ministero del tesoro; nn. 5306 (già 5367) e 5722 (già 5502) del Ministero dei lavori pubblici; nn. 1542 e 5131 (residui) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; nn. 1163 e 1164 del Ministero della marina mercantile; parte sulla quale sospendevano il giudizio fino alla definizione delle questioni di legittimità costituzionale, che avevano sollevate con ordinanza 25 luglio 1967, nei confronti dell'articolo 97 della legge 23 aprile 1966, n. 218, con riferimento all'articolo 81, comma terzo, della Costituzione, e delle leggi 3 marzo 1949, n. 52, articoli 12 e 13 — comma primo; 14 febbraio 1963, n. 60, articolo 10 — comma primo — lettere *a*) e *d*); 18 luglio 1959, n. 555, articolo 10; 23 dicembre 1962, n. 1844, articolo 4; 27 ottobre 1951, n. 1402, articolo 2 — ultimo comma; 3 gennaio 1960, n. 15, articoli 1 e 5; 14 novembre 1961, n. 1268, articolo 5 — secondo comma; 9 febbraio 1963, n. 223, articolo 5 — secondo comma, con riferimento all'articolo 81, comma quarto, della Costituzione.

In pendenza del giudizio innanzi la Corte costituzionale il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 1967 veniva approvato con legge 17 marzo 1969, n. 105.

Intervenuta la sentenza 18-30 dicembre 1968, n. 142, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili, per manifesta irrilevanza, le questioni sollevate con la cennata ordinanza 25 luglio 1967, le Sezioni riunite, con decisione 9 aprile 1969, hanno dichiarato la regolarità del rendiconto generale dell'esercizio 1966 per la parte attinente alla gestione dei capitoli, di cui alla ordinanza stessa.

Dopo di che il Procuratore generale, con atto in data 7 luglio 1969, ha chiesto la fissazione dell'udienza per l'ulteriore trattazione del giudizio per la parte relativa alla gestione dei capitoli del rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 1967, corrispondente a quelli anzidetti del 1966.

E il Presidente, con proprio decreto del 17 luglio 1969 ha, all'uopo, fissato l'udienza odierna.

Con altra ordinanza 1-15 luglio 1969, n. 139, poi, la Corte costituzionale, richiamata la propria sentenza n. 142 del 1968, ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate da queste Sezioni riunite con la indicata ordinanza 24 luglio 1968.

Detta ordinanza n. 139 della Corte costituzionale, di cui è stata data notizia nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica n. 179 del 16 luglio 1969 risulta trasmessa alla Segreteria di queste Sezioni riunite il successivo giorno 18, trasmissione della quale è stata anche data comunicazione al Procuratore generale che, con atto dello stesso giorno 18 luglio, ha chiesto per la ulteriore trattazione del giudizio la fissazione dell'udienza. A tal fine il Presidente, con decreto 19 corrente, ha stabilito l'udienza odierna, nella quale il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo che le Sezioni riunite vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale dello Stato e dei conti allegati per l'esercizio finanziario 1967 nei riguardi dei capitoli indicati in epigrafe.

## DIRITTO

La Corte costituzionale, con la sentenza 18-30 dicembre 1968, n. 142, ha dichiarato inammissibili, per manifesta irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate con l'ordinanza 25 luglio 1967, in relazione all'articolo 97 della legge 23 aprile 1966, n. 218, con riferimento all'articolo 81, comma terzo, della Costituzione, ed agli articoli 12 e 13, comma primo, della legge 3 marzo 1949, n. 52; 10, comma primo, lettere *a*) e *d*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60; 10 della legge 18 luglio 1959, n. 555; 4 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844; 2, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402; 1 e 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 15; 5, comma secondo, della legge 14 novembre 1961, n. 1268; 5, comma secondo, della legge 9 febbraio 1963, n. 223, con riferimento all'articolo 81, comma quarto, della Costituzione.

Con ordinanza 1-15 luglio 1969, n. 139, la stessa Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate con l'ordinanza 24 luglio 1968, relativamente agli articoli 98 della legge 29 aprile 1967, n. 230, e 4, comma primo, della legge 4 febbraio 1967, n. 25, con riferimento rispettivamente al terzo ed al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione.

Entrambi tali pronunzie della Corte costituzionale fanno stato nel presente giudizio il quale, cessata la causa di sospensione, va, quindi, definito per la parte attinente alla gestione dei capitoli nn. 2779, 5041 e 5146 del Ministero del tesoro; nn. 5306, 5486 (parte) e 5722 del Ministero dei lavori pubblici; nn. 1542 e 5131 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; nn. 1163 e 1164 del Ministero della marina mercantile; n. 532 (parte) — entrata; nn. 515 (parte), 149 (parte) e 243 (parte) — spesa — dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Considerano anzitutto a tal fine le Sezioni riunite come l'intervenuta approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 1967 con la legge 17 marzo 1969, n. 105 — promulgata in pendenza del giudizio innanzi alla Corte costituzionale — non ha influenza sul giudizio di parificazione, attesa l'autonoma funzione, a cui lo stesso assolve nello ordinamento, con la pronuncia, in fatto ed in diritto — segnatamente alla stregua delle leggi di bilancio — sulle risultanze della gestione.

Rilevano, poi, come dal confronto delle risultanze della gestione dei capitoli sopraindicati con le leggi di bilancio, è rimasto accertato, per il capitolo di entrata dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, che le somme indicate corrispondono ai prospetti riassuntivi prodotti dall'Amministrazione medesima. Per le spese ordinate e pagate durante l'esercizio è stata, altresì, accertata la concordanza nelle singole partite e nelle risultanze complessive, dei dati relativi ai capitoli predetti con quelli risultanti dalle scritture tenute o controllate dalla Corte, così come sono stati accertati i residui passivi, in base ai decreti ministeriali emanati a norma dell'articolo 53 della legge e degli articoli 275, 452 e 480 del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

## P. Q. M.

la Corte dei conti a Sezioni riunite;

viste le proprie ordinanze 25 luglio 1967, n. 14, e 24 luglio 1968, n. 15;

vista la propria decisione parziale 24 luglio 1968, n. 18/R, sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1967;

vista la propria decisione 9 aprile 1969, n. 8/R (*bis*);

viste la sentenza 18-30 dicembre 1968, n. 142, e l'ordinanza 1-15 luglio 1969, n. 139 della Corte costituzionale;

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

visti gli articoli 100, comma secondo, e 103, comma secondo, della Costituzione;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1122, con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1967 fino all'approvazione del bilancio stesso e non oltre il 30 aprile 1967;

vista la legge 29 aprile 1967, n. 230, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 1967;

viste le leggi 8 marzo 1968, nn. 153 e 154; 18 marzo 1968, n. 269, recanti variazioni al bilancio di previsione dello Stato ed a quelli di alcune Aziende ed Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1967;

viste le leggi 3 marzo 1949, n. 52, 14 febbraio 1963, n. 60, 18 luglio 1959, n. 555, 23 dicembre 1962, n. 1844, 27 ottobre 1951, n. 1402, 3 gennaio 1960, n. 15, 23 aprile 1966, n. 218, 14 novembre 1961, n. 1268, 9 febbraio 1963, n. 223 e 4 febbraio 1967, n. 25;

sulle conformi requisitorie del Pubblico ministero;

dichiara regolare, in conformità delle proprie scritture, il rendiconto generale dello Stato ed i conti ad esso allegati per l'esercizio finanziario 1967, per la parte relativa ai capitoli nn. 2779, 5041 e 5146 del Ministero del tesoro; nn. 5306, 5486 (parte) e 5722 del Ministero dei lavori pubblici; nn. 1542 e 5131 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; nn. 1163 e 1164 del Ministero della marina mercantile; n. 532 (parte) — entrata; nn. 515 (parte), 149 (parte) e 243 (parte) — spesa — dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Ordina che la presente decisione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Ministro del tesoro e sia, inoltre, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 26 luglio 1969.

L'ESTENSORE

*f.to* Bonomi

IL PRESIDENTE

*f.to* Carbone

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 26 luglio 1969.

IL SEGRETARIO

*f.to* Romano